

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMBROSINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	117
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947. (Approvato dal Senato). (2156)	117
PRESIDENTE	117, 119
MONTINI, <i>Relatore</i>	117
CHIOSTERGI	119
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	119
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	121

La seduta comincia alle 9,15.

GIACCHERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati Cappi, Tanasco e Trèves.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947. (Approvato dal Senato). (2156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947».

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

Il relatore, onorevole Montini, ha facoltà di riferire.

MONTINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda il trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per un periodo particolarmente eccezionale, che va dal 1° settembre 1943 al 30 aprile 1947. La data del 1° settembre 1943 richiama i momenti storici di quel tempo che non ha bisogno di illustrazione. L'altro termine, 30 aprile 1947, è giustificato dal fatto che da questa data si è avuta una legge che ha disposto in materia.

Che cosa è avvenuto per questo personale in tale periodo? Data la carenza di leggi e le circostanze eccezionali, esso percepiva degli anticipi e degli assegni in qualche modo non contabilizzati. Il carattere del provvedi-

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

mento è dunque di sanatoria per chiudere più che altro una contabilità, in quanto le persone interessate hanno effettivamente ricevuto circa, il 95 per cento di quello che loro spettava. Il provvedimento *in toto* riguarderebbe la somma di un miliardo e 200 milioni di lire, ma la legge sottoposta al nostro esame non tocca che 80 o 90 milioni circa, perché tutto il resto è stato già versato. Si tratta solo di mettere a posto una situazione già di fatto condizionata dalla realtà. In altre parole, la Corte dei conti non può approvare i versamenti fatti e non può dare discarico dei bilanci che sono in corso se non vengono emanati i provvedimenti relativi all'approvazione delle somme versate e relativi conguagli. Si tratta dunque di un provvedimento di carattere più formale che sostanziale.

Il contenuto del disegno di legge è il seguente: L'articolo 1 dispone che al personale che prestava servizio presso le sedi consolari e diplomatiche all'estero nel periodo a cui ho accennato, viene dato un assegno fissato nella misura dell'80 per cento della valuta locale che sarebbe stata realizzata al cambio in vigore al 31 agosto 1943. In altre parole, riportandoci al momento in cui è cominciato questo periodo, valutiamo cosa sarebbe spettato a questo personale e diamo ad esso l'80 per cento della somma. Diamo l'80 per cento e non il totale, in quanto, date le circostanze eccezionali del tempo, le possibilità concrete di azione del personale interessato erano molto ridotte: spese di rappresentanza ed altre connesse con la vita normale di questa categoria non sono state affrontate. Di conseguenza, dare a questo personale l'80 per cento è stato ritenuto un criterio sufficientemente giusto, e credo che lo stesso personale interessato non abbia sollevato obiezioni.

L'articolo 1 stabilisce anche l'estensione territoriale del provvedimento, in quanto si deve pure tener conto del personale che ha prestato servizio presso Uffici che alla data del 31 agosto non erano compresi nelle tabelle stabilite dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934 n. 425, e successive modificazioni; infatti alcune legazioni furono chiuse, altre aperte in questo tempo.

L'articolo 2 indica chiaramente che ci sono state delle differenze, percepite in più, che devono essere contabilizzate, e il seguente articolo 3 stabilisce che sarà eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo, e che le eventuali differenze a credito o a debito saranno convertite

in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio. Si adotta, quindi, il criterio più normale e giusto per pagare questo personale.

L'articolo 4 tiene conto di un altro fattore che è intervenuto, cioè della mutata situazione valutaria: alcune monete sono scomparse, altre hanno subito modifiche sostanziali. Anche in questo caso si è intervenuti con un provvedimento di equità: il Ministero degli affari esteri è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanare di concerto con quello per il tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi.

È evidente che non si poteva emanare un provvedimento generale, perché ci troviamo di fronte a varie monete, varie situazioni, vari casi, e quindi si è adottato il criterio di lasciare la decisione al Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero del tesoro.

Il titolo del disegno di legge parla di personale di ruolo. Effettivamente il disegno di legge non si applica solo a questo, ma, per gli articoli 5 e successivi — che non commento perché mi pare che non abbiano bisogno di illustrazione — le norme di questo disegno di legge si applicano anche a coloro che di fatto si trovavano nelle stesse condizioni del personale di ruolo.

Richiamo particolarmente l'attenzione della Commissione sull'articolo 6 che riguarda il personale che, in servizio all'estero, abbia subito internamento in campo di concentramento o prigionia. Mentre per tutti gli altri è stato ritenuto criterio adeguato e giusto dare l'80 per cento della valuta locale, per questi si è stabilito di dare il cento per cento: è un riconoscimento dei patimenti e delle sofferenze subite, e di quello che hanno perduto durante il tempo dell'internamento. E mi pare che questa disposizione corrisponda a giustizia.

Gli articoli 7 e 8 estendono i benefici del provvedimento al personale degli uffici commerciali, a quello degli addetti stampa e al personale insegnante, ed anche agli estranei all'Amministrazione incaricati in detto periodo della reggenza di uffici diplomatici e consolari all'estero.

L'articolo 9 pone una questione di giustizia, in quanto esclude da queste disposizioni coloro che, durante il servizio all'estero, erano alle dipendenze del sedicente governo della Repubblica Sociale. Non è un provvedimento di vendetta, ma solo un atto di giustizia.

Dal punto di vista formale e contabile, devo notare che abbiamo avuto il parere favorevole sia della I Commissione (Interni), sia della IV (Finanze e Tesoro), e che nessun nuovo esborso deve affrontare l'Erario, in quanto tutte queste disposizioni di carattere monetario sono già contenute nei rispettivi capitoli di ogni bilancio, dove già si è tenuto conto di queste pendenze da pagare. Non si fa altro che utilizzare i residui di esercizi precedenti, quindi non si richiedono nuove assegnazioni di fondi al Tesoro: si tratta di una piccola parte di residui passivi della contabilità dello Stato che vengono ad essere liquidati.

Ritengo che la Commissione possa approvare il provvedimento, conformandosi al parere favorevole espresso dalla I e dalla IV Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Sono pienamente d'accordo con il relatore. La discriminazione prevista tra coloro che hanno prestato servizio presso la Repubblica di Salò e gli altri mi pare sia una norma giustificata: non è un atto di vendetta, ha detto il relatore, ed ha ragione, perché è un atto di semplice giustizia.

Anche l'altra disposizione che concede a coloro che hanno subito l'internamento il cento per cento dell'assegno, invece dell'80 per cento, mi pare atto di pura giustizia che deve spingerci ad approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Vorrei, in questa occasione, raccomandare una cosa che mi sta particolarmente a cuore: che non siano dimenticati i così detti « impiegati locali » dei consolati e delle ambasciate italiane all'estero. Questi impiegati sono i paria delle nostre rappresentanze all'estero, ed anche in questa occasione vorrei segnalare all'onorevole Sottosegretario e alla Commissione la necessità di rivedere i criteri in base ai quali si è preparato il disegno di legge per la soluzione di questo problema. Sono 1860 funzionari, dei quali solo 500 sono quelli presi in considerazione dal progetto del Ministero degli esteri; mentre c'è un altro progetto, quello presentato dal Sindacato di questi impiegati fuori ruolo, che chiede una più energica giustizia: ed è questo che io sostengo.

Io sono stato trentadue anni all'estero e ho avuto più volte occasione di constatare che questa povera gente si è trovata spesso in condizioni veramente indegne di un popolo civile. Ecco perché io la difendo con tanto impegno in questo momento. Non creda il

Ministero degli affari esteri che ci sia in me un sentimento diverso da quello della più pura e semplice giustizia verso questa categoria. Ho già accennato in quest'aula, e il Presidente lo ricorderà, ad alcuni casi di funzionari mandati via in otto giorni, neanche con i quindici obbligatori per legge locale, senza che potessero neanche avere il rimborso delle spese per il trasporto dei mobili da quel paese in Italia; e ciò perché, si dice, sono impiegati locali e non si applica per questa gente nemmeno la legge del luogo. Bisogna stare attenti; per questi funzionari tutto dipende dalla buona volontà e dal buon cuore dei nostri rappresentanti diplomatici e consolari; è necessario che noi rendiamo loro un atto di giustizia rivedendo la loro posizione.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazio l'onorevole Montini per quanto ha detto, e l'onorevole Chiostergi per la sua adesione al disegno di legge. Io non posso che associarmi alle loro conclusioni, chiedendo che il disegno di legge sia approvato.

Per quanto concerne l'accenno fatto dall'onorevole Chiostergi, egli stesso certamente si rende conto che questo problema non rientra nell'attuale disegno di legge che riguarda il trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli esteri in servizio all'estero nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947. Quello a cui ha accennato l'onorevole Chiostergi è un problema di più ampio respiro, di riforma vera e propria della carriera diplomatica. Faccio presenti le difficoltà in cui si trova il Ministero degli esteri, ed osservo che Ministero e Commissione degli esteri sono alleati: si tratta di battere ad altre porte. Se il Ministero avesse maggiori possibilità finanziarie, sarebbe disposto a fare molto, sia in questo settore che in altri. Io sarei molto grato se i parlamentari potessero far sentire la loro voce nel senso di assicurare maggiori possibilità finanziarie al Ministero degli esteri che per alcune esigenze, a volte giuste, a volte anche discutibili, è stato un po' trascurato.

Comunque, nei limiti delle nostre possibilità, sarà tenuto presente quanto ha detto l'onorevole Chiostergi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

ART. 1.

Gli assegni di sede spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri che nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 prestò servizio presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero sono fissati nella misura dell'80 per cento della valuta locale che sarebbe stata realizzata al cambio in vigore al 31 agosto 1943 in base agli assegni vigenti a tale data.

Agli effetti del comma precedente si intendono per assegni di sede quelli fissati dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195, e dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 426, e successive modificazioni, con le maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332.

Al personale che abbia prestato servizio presso gli Uffici che alla data del 31 agosto 1943 non erano compresi nelle tabelle stabilite dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, e successive modificazioni, e che siano stati istituiti nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947, è attribuito il trattamento economico pari all'80 per cento di quello previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265.

(È approvato).

ART. 2.

Per i funzionari ed impiegati di ruolo in servizio all'estero, i quali nel periodo di cui sopra avessero percepito assegni in valuta locale in misura superiore a quella fissata in conformità all'articolo 1, le differenze in più percepite si intendono acquisite entro i limiti del cento per cento degli assegni risultanti dall'applicazione delle disposizioni specificate nello stesso articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

Per il personale che abbia prestato servizio all'estero durante il periodo considerato sarà eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo.

Le eventuali differenze a credito o a debito, saranno convertite in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio.

(È approvato).

ART. 4.

Qualora per effetto della mutata situazione valutaria interna, verificatasi in alcuni Paesi, non sia possibile applicare per l'intero periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 il trattamento in valuta locale derivante dall'applicazione del comma primo dell'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, in rapporto alle situazioni effettivamente determinatesi, è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi di concerto con quello per il Tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi ovvero per fissarli nella valuta effettivamente percepita dal personale interessato.

(È approvato).

ART. 5.

Il personale di ruolo che nel periodo 1° agosto 1943-30 aprile 1947, per effetto delle contingenze belliche, si sia trovato di fatto aggregato presso sedi alle quali non era stato organicamente destinato, viene considerato in missione.

Per il medesimo non si fa luogo al recupero di quanto eventualmente percepito in più durante i periodi trascorsi all'estero rispetto alle diarie dovute per il grado e la sede di residenza.

(È approvato).

ART. 6.

Al personale che, in servizio all'estero, abbia subito internamento in campo di concentramento o prigionia in seguito agli eventi bellici, sono corrisposti gli interi assegni fissati dall'articolo 1 per la sede cui si trovava assegnato al momento dell'internamento o della prigionia, senza l'applicazione della deurtazione del 20 per cento.

Agli effetti del pagamento, gli assegni in lire previsti dalle disposizioni indicate nel secondo comma dell'articolo predetto, sono ragguagliati in dollari al cambio vigente al 31 agosto 1943 e riconvertiti in lire in base al cambio esistente alla data di maturazione delle singole quote.

(È approvato).

ART. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale degli uffici commerciali, a quello degli addetti stampa e al

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1951

personale insegnante di ogni ordine e grado, in servizio all'estero nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947.

Agli effetti dell'articolo 1, primo comma, per il personale degli uffici commerciali si intendono per assegni di sede quelli previsti dalle tabelle A e B allegate al regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1075, e successive modificazioni.

Agli effetti dell'articolo 1, primo comma, per il personale degli addetti stampa si intendono per assegni di sede quelli previsti dall'articolo 12 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 447, e successive modificazioni.

Agli effetti dell'articolo 1, primo comma, per il personale insegnante si intendono per assegni di sede quelli previsti dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese agli estranei all'Amministrazione incaricati durante il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 della reggenza di uffici diplomatici e consolari all'estero e che abbiano ricoperto funzioni previste per il personale di ruolo dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 425, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per i periodi di servizio all'estero prestati alle dipendenze del sedicente governo della repubblica sociale.

(È approvato).

ART. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947». (2156).

Presenti e votanti 18

Maggioranza 10

Voti favorevoli 18

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bartole, Basso, Chiostergi, Clerici, Donati, Giacchero, Iervolino De Unterrichter Maria, Laconi, Matteotti, Montagnana, Montini, Moro Aldo, Nenni, Nitti, Rossi Maria Maddalena, Russo, Scaglia.

Sono in congedo:

Cappi, Tanasco, Treves.

La seduta termina alle 10.